



PARERE MOTIVATO
n. 140 in data 21 giugno 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano degli Interventi n. 3/A nel Comune di Bussolengo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Bussolengo con note pec acquisite al protocollo regionale al n. 46721 e n. 46722 del 05/02/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi n. 3/A;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.1097 del 20.01.16 del Consorzio di Bonifica Veronese, assunto al prot. reg. al n.64032 del 18.02.16, che di seguito si riporta:

Con nota prot. 53495 in data 11.02.2016 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul Piano degli Interventi n. 3/A del comune di Bussolengo.

Si comunica che il Consorzio ha già espresso parere in merito al suddetto Piano degli Interventi con note prot. n. 20175 in data 01.12.2015 e prot. n. 1097 in data 20.01.2016, che si allegano in copia.

Con nota prot. 44123/2015 il Comune di Bussolengo ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009, sulla valutazione di compatibilità idraulica allegata al Piano degli Interventi n. 3/a del medesimo comune, a firma del Dott. Ing. Lino Pollastri.

Si fa rilevare che gli interventi previsti dal Piano sono ubicati in zona comprensoriale priva di reticolo idraulico superficiale e, pertanto, non possono determinare significative alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Il Piano, ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 e secondo il principio di invarianza idraulica, prevede per le nuove aree di espansione e trasformazione urbana la realizzazione di sistemi compensativi con volumi di Invaso per la laminazione, calcolati in previsione di eventi con tempo di ritorno di 50 anni e considerando uno scarico massimo delle acque meteoriche di 10 l/s x ha.

E' sempre previsto lo smaltimento delle acque piovane al suolo con sistemi di dispersione facilitata.

Per alcuni interventi, in cui le trasformazioni previste non alterano o alterano non significativamente l'esistente regime idraulico, il Dott. Ing. Lino Pollastri ha prodotto una dichiarazione della non necessità di valutazione idraulica.

L'elaborato appare conforme a quanto prescritto dalla suddetta normativa, la valutazione dell'impatto delle variazioni urbanistiche sulla risposta idraulica del territorio e le misure compensative ivi suggerite appaiono adeguate alla natura del territorio medesimo, per cui si esprime



PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della valutazione di compatibilità idraulica in oggetto.

Al Comune, considerando il livello generale del Piano degli Interventi (PI), si raccomanda, in fase di approvazione dei Piani Urbanistici di Attuazione (PUA), l'assunzione di specifici progetti esecutivi dei sistemi di compensazione da sottoporre al parere di questo Consorzio.

Tali studi dovranno recepire le disposizioni e le prescrizioni previste nello studio oggetto del presente parere, con l'eventuale aggiornamento dei sistemi compensativi sulla base dell'effettiva trasformazione del territorio e, per quanto riguarda il dimensionamento dei sistemi di dispersione facilitata, della determinazione mediante prove in situ del coefficiente di permeabilità dei terreni.

I sistemi di compensazione dovranno essere realizzati con modalità e tipologie che permettano una buona integrazione nel paesaggio circostante e la facile manutenzione.

Dovrà essere limitata allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili; dovranno inoltre essere previste, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.).

In fase di progettazione esecutiva dovrà inoltre essere verificata la presenza di reti irrigue consorziali interferenti con gli interventi e richieste le necessarie autorizzazioni/concessioni per l'eventuale spostamento e/o adeguamento.

Al comune si raccomanda la verifica dei sistemi di smaltimento delle acque al suolo.

Con nota prot. 0001887/2016 il Comune di Bussolengo ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009, sulla valutazione di compatibilità idraulica integrativa allegata al Piano degli Interventi n. 3/a del medesimo comune, a firma del Dott. Ing. Lino Pollastri.

Esaminata la documentazione presentata, si conferma integralmente il parere già espresso con nota prot. 20175 in data 01.12.2015 che si allega in copia.

- Parere ARPAV n.18978 del 24.02.16, assunto al prot. reg. al n.73879 del 25.02.16 che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. lettera del 11 febbraio 2016 protocollo N.53495 sulla verifica di assoggettabilità relativa al Piano degli Interventi n.3/A del Comune di Bussolengo (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Comune di Lazise, parere n.4693 del 2.03.16, assunto al prot. reg. al n.85084 del 2.03.16 che di seguito si riporta:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Visti,

- Nota pervenuta in data 11/02/2016 di prot. 2894 con la quale veniva chiesto di far pervenire un parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione n. 3VA del comune di Bussolengo;
- Gli elaborati grafici, del piano degli Interventi di Bussolengo, allegati alla verifica di assoggettabilità da cui si evince che la piccola porzione di territorio confinante con il comune di Lazise risulta avere destinazione d'uso agricolo;

Riscontrato che anche le aree del territorio di Lazise confinanti con Bussolengo risultano essere in territorio agricolo;

Con la presente si comunica che

Le previsioni urbanistiche derivanti dal Piano degli Interventi 3VA, qualora attuate, non producono effetti significativi sul territorio del Comune di Lazise.

- ULSS 22 parere n.13988 dell'11.03.16, assunto al prot. reg. al n.99608 dell'11.03.16 che di seguito si riporta:

~~Con riferimento alla nota della~~ S.V. n. 53495 del 11.02.2016, relativa alla Verifica di Assoggettabilità degli interventi in oggetto, si ricorda che, a seguito del risultato del Referendum Popolare abrogativo del 18/19 Aprile 1993, giusta quanto disposto dal D.P.R. 177/93, non competono più alle Aziende Sanitarie verifiche e valutazioni in materia ambientale.

Con l'occasione, comunque, relativamente a quanto in oggetto, dal punto di vista igienico-sanitario e di tutela della salute pubblica occorre porre in essere, già in fase di programmazione dell'assetto territoriale, ogni possibile strategia e/o intervento atto ad ottenere il contenimento e la mitigazione nei confronti di tutte le diverse sorgenti che possono contribuire ad ogni forma di inquinamento.

Alcune osservazioni/indicazioni sulla presenza di possibili fenomeni di inquinamento locale sono di seguito riportate:



1. l'intervento di cui trattasi risulta essere un attrattore di traffico veicolare; nell'ottica della **razionalizzazione dei flussi veicolari** è opportuno effettuare una stima dei volumi di traffico accompagnata dall'indicazione dei provvedimenti che facilitino la **mobilità alternativa**, come il miglioramento e l'incentivazione di altre forme di trasporto, anche pubblico, non inquinante, oltre al previsto ampliamento della rete ciclopedonale;
2. devono inoltre essere previsti idonei accorgimenti di **mitigazione dell'inquinamento acustico**; a tal proposito si ricorda che la vigente normativa prevede la classificazione del territorio in zone acustiche e la predisposizione -ove occorra- di un piano di risanamento acustico;
3. a seguito della predisposizione di nuovi punti luce associata alla pista ciclabile e all'ampliamento dell'area parcheggi, si sottolinea l'opportunità di valutare l'utilizzo per l'**illuminazione pubblica** di apparati che non disperdano la luce verso l'alto e che producano illuminazione strettamente necessaria per gli usi previsti, al fine di evitare l'inquinamento luminoso dell'atmosfera;
4. devono essere attuati idonei e frequenti interventi di **raccolta e smaltimento dei rifiuti** prodotti dall'insediamento stesso, orientati alla tutela ed all'igiene ambientali, che evitino ogni forma di collocazione incontrollata, anche temporanea, degli stessi;
5. si ricorda, e non da ultima, la valutazione per l'immissioni nella **rete fognaria pubblica** degli scarichi civili provenienti da detto insediamento da parte dell'ente gestore dell'impianto di depurazione nonché per lo smaltimento delle acque meteoriche in particolare a quelle di provenienza dai piazzali.

- Parere n.753 del 23.03.16 assunto al prot. reg. al n.115723 del 23.03.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con nota n. 53495 dell'11 febbraio 2016, codesta spett.le Sezione ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il PI n. 3/a del Comune di Bussolengo (VR)-

A seguito della disamina della documentazione, messa a disposizione nel link segnalato nella nota sopra indicata, si evidenzia che non sono state rilevate incidenze sulle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione delle azioni previste nel PI n. 3/a del Comune di Bussolengo (VR).

Nessuna tra le aree di trasformazione individuate nella documentazione verificata rientra in zone a pericolosità idraulica disciplinate dal P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) del fiume Adige, da ultimo aggiornato con la 2^a variante, adottata con delibera n.1/2014 del 22 dicembre 2014 del Comitato Istituzionale e pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 e sul BUR- Veneto n.43 del 30 aprile 2015.

Le medesime aree non compaiono inoltre tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato in attuazione della Direttiva 2007/60/CE.



Le informazioni relative all'area in oggetto del parere sono riportate nella pagina sotto indicata; si prega pertanto di consultare i fogli O03 e P03 all'indirizzo:
http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247

In conseguenza di quanto sopra evidenziato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Si ritiene altresì opportuno, con riguardo alle informazioni contenute nel RAP, proporre le seguenti precisazioni/integrazioni:

1. i riferimenti pianificatori citati a pagina 28 del RAP sono in parte superati. La disciplina aggiornata per le aree di pericolosità idraulica contenuta nel PAI per il bacino del fiume Adige è quella sopra evidenziata. La documentazione attinente è consultabile utilizzando il seguente link: <http://www.bacino-adige.it/sito/index.php/ta-pianificazione/piano-stralcio-per-la-tutela-del-rischio-idrogeologico-del-bacino-del-fiume-adige-regione-del-veneto/progetto-di-2-variante-al-piano-stralcio-per-la-tutela-dal-rischio-idrogeologico-del-fiume-adige>;
2. appare opportuno citare i seguenti ulteriori strumenti pianificatori: il primo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006) e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D. Lgs. n.49/2010). Entrambi sono stati adottati congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 4 dell'8 gennaio 2016 e sono stati approvati in data 3 marzo 2016. La documentazione aggiornata è consultabile al sito: <http://www.alpiorientali.it>.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 41/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano degli Interventi n. 3/A, nel Comune di Bussolengo (VR).

Pratica n. 3200

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Elettra Lowenthal, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 46722 del 05/02/2016;



PRESO ATTO che tale dichiarazione non risulta firmata dal dichiarante, bensì da altro soggetto;

PRESO ATTO che il Piano degli Interventi riguarda il territorio del Comune di Bussolengo e prevede:

- l'individuazione di lotti edificabili in Zto B7;
- l'individuazione di aree degradate ai sensi della L.r. 50/2012;
- l'individuazione di edifici a destinazione commerciale idonei alla localizzazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq;
- l'individuazione di una zona D pertinenziale delle aree produttive e commerciali;
- l'alienazione di un'area verde in Via 2 Giugno che sarà destinata ad uso industriale;
- l'individuazione di edifici non funzionali alla conduzione del fondo e fabbricati dismessi da demolire con recupero volumetrico;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali



contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano degli Interventi n. 3/A, nel Comune di Bussolengo (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione



- dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Bussolengo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

E**RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione debitamente firmata con firma elettronica qualificata o certificata

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 41/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 21 giugno 2016, che evidenzia come il Piano degli Interventi n. 3/A nel Comune di Bussolengo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE



- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli Interventi n. 3/A nel Comune di Bussolengo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.10 pagine.